

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15 pubblicata il 25 maggio u.s., descrive gli adempimenti relativi al modello 730/2012 che riguardano: sostituti d'imposta, i centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati, fornendo al contempo per ogni adempimento la relativa scadenza in ordine temporale.

Uno dei nuovi adempimenti posto a carico del sostituto di imposta è l'utilizzo del canale telematico per la ricezione dei 730/4; da quest'anno tutti i sostituti d'imposta, pubblici e privati – ad eccezione dell'INPS e dei sostituti gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze – devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati.

I sostituti di imposta devono presentare l'apposita comunicazione per rendere noto all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo telematico presso cui ricevere i dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

La circolare n. 15, contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4.

Per quanto riguarda la cedolare secca, viene chiarito a sostituti, CAF e professionisti che coloro che nel 2011 hanno versato l'acconto della cedolare secca, quest'anno possono segnalare in dichiarazione l'adozione di tale scelta.

La circolare ricorda che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono scegliere di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l'IMU dovuta per l'anno 2012; in questo caso, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per effettuare il versamento dell'IMU.